



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 15 del 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

L'anno **2021**, il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, presso l'auditorium comunale di Via Ortaglia, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		LAVERONI VALERIA DONATA	X	
LORENZI ROBERTA	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
ZAMPIERI CARLA		X	PIOVANI PAOLO	X	
BONISOLI DONATELLA	X		BRADANINI MARIANGELA	X	
PEDRONI ALESSANDRO	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
BRATELLI DANIELA	X				

12 1

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto (ore 20.55).

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

Il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Dott. Massimo Pellottieri, relaziona sull'argomento ed elenca le tariffe. Pone l'attenzione sul mancato introito di € 55.000,00, precisandone le relative coperture con i fondi delle cosiddette "zone rosse" Covid e con il fondo funzioni fondamentali per le utenze non domestiche. Precisa che, per le utenze domestiche si tratta di una scelta dell'Amministrazione Comunale; illustra, al riguardo, le esenzioni previste da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Consigliere Comunale Sig. Paolo Piovani dichiara di prendere atto dell'esenzione e delle riduzioni alle categorie imprenditoriali più colpite dall'epidemia.

Il Vice Sindaco risponde che, rispetto al 2020, le esenzioni e riduzioni sono aumentate, includendo nuovi soggetti esentati e innalzando le soglie di riduzione della Tari dal 50% al 100% per le categorie più colpite e dal 30% al 50% per altre categorie. Per il 2021 è previsto un aumento della TARI a carico delle famiglie (derivante dall'aumento del costo del servizio, come spiegato nel punto precedente), che, però, di fatto, viene annullato dall'applicazione, per scelte amministrative e politiche, del fondo zone rosse che sterilizza il previsto aumento della TARI domestica di € 8,00 per ogni componente della famiglia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27.12.2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738, dell'articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, "*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

Visto il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2015 e n. 13 del 23.06.2020, ulteriormente modificato con deliberazione adottata nella odierna seduta consiliare del 28.06.2021;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, Legge 27.12.2013, n. 147, "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, Legge 27.12.2013, n. 147, *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- ai sensi del comma 654, del suddetto articolo 1, Legge 27.12.2013, n. 147, *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione n. 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento n. 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- La deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore;
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011”*;

Richiamata la deliberazione adottata nella odierna seduta consiliare del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;

Dato atto che:

- il PEF 2021 che sarà validato dal Comune di Pompiano -in qualità di Ente Territorialmente Competente- è pari ad € 318.347, IVA compresa, di cui € 157.594,00 per costi variabili ed € 160.753,00 per costi fissi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.06.2020 il Comune di Pompiano, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;
- il PEF 2021 è stato, pertanto, determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in 3 anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 il quale prevede che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

Visti:

- l'art. 52 del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 con il quale da ultimo è stato differito al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il Documento Unico di Programmazione -D.U.P.- 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2020, esecutiva, che individua nella sezione operativa gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, assegnati ai responsabili di area;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

Ritenuto, pertanto, per le utenze non domestiche di prevedere quanto segue:

- esenzione totale dal pagamento della TARI per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
 - Cat. 01. Musei, biblioteche, **scuole**, associazioni, luoghi di culto.
 - Cat. 02. Campeggi, distributori carburante, limitatamente al codice ATECO 93.1 (**Attività Sportive**).
 - Cat. 16. **Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie.**
 - Cat. 17. **Bar, caffè, pasticceria.**

- agevolazione pari al 50%, per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere limitatamente al codice ATECO 96.02 (**Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici**).
Cat. 20. Ortofrutta, pescherie, **fiori e piante**.
- agevolazione pari al 10% per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 04. Esposizioni, autosaloni.
Cat. 08. Uffici, agenzie.
Cat. 09. Banche e istituti di credito e studi professionali, limitatamente agli studi professionali e con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria).
Cat. 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
Cat. 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, limitatamente al commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (codice ATECO 47.6).
Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere ad esclusione del codice ATECO 96.02 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici).
Cat. 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
Cat. 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
Cat. 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, limitatamente alle attività di ristorazione mobile codice ATECO 56.10.2 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto).
- esenzione totale per la "Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione" a seguito della nuova formulazione dell'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - T.U.A.) introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 il quale prevede che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- esclusione dalla TARI delle superfici temporaneamente utilizzate dalle attività economiche per garantire il distanziamento sociale, comprese le concessioni di aree scoperte per consentire lo svolgimento di attività di vario genere quali attività culturali e sportive, in ragione della destinazione d'uso accessoria delle medesime;

Considerato che le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della pandemia da Covid-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare un supporto generalizzato agli effetti negativi dall'emergenza sanitaria;

Ritenuto, pertanto, di prevedere con il presente atto, specifiche riduzioni, interamente a carico del bilancio comunale, per le utenze domestiche nella misura di € 8,00 per ogni componente del nucleo familiare;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Accertato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, pari ad € 55.260,75 e che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo:

- € 24.999,35 per le utenze non domestiche con le risorse di cui all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- € 30.261,40 per le utenze domestiche con l'avanzo vincolato derivante da trasferimenti (Fondi zone rosse art. 112, D.L. n. 34/2020) risultante dal Rendiconto della Gestione 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.04.2021;

Ritenuto, infine, di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2021 mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1: entro il 31.07.2021;
 - RATA 2: entro il 16.10.2021;
 - UNICA SOLUZIONE entro il 31.07.2021.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 Luglio 2020;

Visto l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, Dott. Andrea Reali, reso in data 28.06.2021, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, acquisito in data 28.06.2021 al n. 0004990 di protocollo comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 9 (nove: otto Consiglieri di maggioranza; Acerbis del gruppo consiliare "Rinnovo per Pogliano") ed astenuti n. 3 (tre: Piovani, Bradanini e Calzoni del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

- di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2021, che di seguito si riportano in forma semplificata:

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti del nucleo familiare	parte fissa tariffa al mq.	parte variabile tariffa al mq.
1	€ 0,387689	€ 25,377425
2	€ 0,452304	€ 59,213991
3	€ 0,498458	€ 76,132274
4	€ 0,535381	€ 93,050558
5	€ 0,572303	€ 122,657553
6 o più	€ 0,599996	€ 143,805407

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa tariffa al mq.	Tariffa Variabile tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,715031	€ 0,643661
2	Campeggi, distributori carburante	€ 0,75972	€ 0,683271
3	Stabilimenti balneari	€ 0,849099	€ 0,769918
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,670342	€ 0,618905
5	Alberghi con ristorante	€ 2,390885	€ 2,17607
6	Alberghi senza ristorante	€ 1,787578	€ 1,621531
7	Casa di cura e riposo	€ 2,122748	€ 1,935935
8	Uffici, agenzie	€ 2,234472	€ 2,032484
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,295994	€ 1,183346
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,943991	€ 1,760166
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,390885	€ 2,178546
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 1,60882	€ 1,460616
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,055714	€ 1,869093
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,03337	€ 1,856715
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,832267	€ 1,661141
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	€ 5,407422	€ 4,910392
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,066739	€ 3,691149
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,949503	€ 2,678621
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,441087	€ 3,116806
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,77045	€ 6,154391
21	Discoteche, night club	€ 2,323851	€ 2,119131

2. di approvare per l'anno 2021, a causa del protrarsi dell'emergenza da Covid-19, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche:
- esenzione totale dal pagamento della TARI per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 01. Musei, biblioteche, **scuole**, associazioni, luoghi di culto.
Cat. 02. Campeggi, distributori carburante, limitatamente al codice ATECO 93.1 (**Attività Sportive**).
Cat. 16. **Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie**.
Cat. 17. **Bar, caffè, pasticceria**
 - agevolazione pari al 50%, per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere limitatamente al codice ATECO 96.02 (**Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici**).
Cat. 20. Ortofrutta, pescherie, **fiori e piante**
 - agevolazione pari al 10% per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 04. Esposizioni, autosaloni.
Cat. 08. Uffici, agenzie.
Cat. 09. Banche e istituti di credito e studi professionali, limitatamente agli studi professionali e con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria).
Cat. 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
Cat. 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, limitatamente al commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (codice ATECO 47.6).
Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere ad esclusione del codice ATECO 96.02 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici).
Cat. 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
Cat. 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
Cat. 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, limitatamente alle attività di ristorazione mobile codice ATECO 56.10.2 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto).
 - esclusione dalla TARI delle superfici temporaneamente utilizzate dalle attività economiche per garantire il distanziamento sociale, comprese le concessioni di aree scoperte per consentire lo svolgimento di attività di vario genere quali attività culturali e sportive, in ragione della destinazione d'uso accessoria delle medesime;
3. di approvare, altresì, agevolazioni per le utenze domestiche a carico del bilancio comunale nella misura di € 8,00 per ogni componente del nucleo familiare;
4. di dare atto che la "Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione" (compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti) a seguito della nuova formulazione dell'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale - T.U.A.) introdotta dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 è esentata dall'applicazione della TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

5. di dare atto che sull'importo del Tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5%;
6. di dare atto, altresì, che l'importo del gettito complessivo TARI 2021 ammonta ad € 265.514,55 oltre € 13.275,70 a titolo di tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali a favore della Provincia di Brescia;
7. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno, mediante la seguente cadenza temporale:
 - unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1: entro il 31.07.2021;
 - RATA 2: entro il 16.10.2021;
 - UNICA SOLUZIONE entro il 31.07.2021;
8. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
9. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, al fine di procedere all'immediata emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2021.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
(sottoscritto digitalmente)
